

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 626</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUCCALA', CRAXI, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI,  
FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA  
MARIA, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE**

*Presentata il 19 ottobre 1976*

### Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici e nelle società a compartecipazione pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — È comune osservazione tra gli studiosi che il nostro sistema politico perde gradualmente e progressivamente capacità di direzione della società e che lo stesso processo di ampliamento della partecipazione di forze sociali, già subalterne, all'esercizio del potere manca di coordinamento e di finalizzazioni per lo affievolirsi della guida politica.

Presso l'opinione pubblica, poi, tende a consolidarsi l'idea di una progressiva disgregazione della nostra società civile in conseguenza del formarsi di forze o gruppi che mirano a sottrarsi ad ogni coordinamento del potere politico e qualche volta a condizionarlo per fini di difesa corporativa di interessi estranei o non coincidenti con quelli collettivi.

Se a questi fattori si aggiunge la crisi economica e sociale che ha investito il nostro paese in modo particolarmente grave, se ne deve dedurre che le disfunzioni dell'«apparato» politico-istituzionale non possono più essere ulteriormente tollerate se non con il grave rischio di un decadimento generale del «sistema» costituzionale che

l'Italia ha liberamente scelto con la Resistenza e la Repubblica.

Tutti avvertiamo che le vecchie regole del gioco politico, i vecchi rapporti di potere, deteriorati e statici, non reggono più all'incalzare di una società moderna e matura, alla richiesta di compartecipazione, nei momenti decisionali, di forze nuove sia all'interno dei partiti che all'esterno, che emergono da un sistema in crisi e che nel pluralismo della nostra organizzazione reclamano un proprio ruolo e la revisione di certi valori collettivi.

Occorre, quindi, che il nostro sistema democratico dia una risposta alle esigenze nuove della società italiana «correggendo — come ha detto l'onorevole De Martino — i suoi errori, eliminando i suoi vizi e non adagiandosi in una specie di tolleranza che poi diventa insopportabile complicità per tutti».

Abbiamo, perciò, elaborato la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione per correggere una delle deviazioni più appariscenti e più nocive del nostro sistema che lungo il corso di questi

ultimi anni si è ulteriormente aggravata ed appesantita, come anche fatti recenti hanno dimostrato, e che ha determinato una sorta di « nuovo feudalesimo », un mondo avulso dal contesto di rinnovamento che la società italiana reclama nel quale coesistono « un debole potere centrale, come un tempo le vecchie monarchie, e poi una serie di signori feudali, e di vassalli, i quali, alla fine, molte volte decidono loro quello che deve fare lo Stato ed il potere politico ».

Riportare, quindi, in sede politica, cioè nel Parlamento, poteri e funzioni che sono stati « confiscati » da enti o gruppi che si sono consolidati in funzione egemonica, e non rare volte arrogante, vuole essere un modo non solo per correggere deviazioni non tollerabili all'interno di una società democratica, ma anche un mezzo per riaffermare il primato del potere politico di direzione e di controllo.

Riconosciuta la necessità di una forma di controllo che — senza incidere direttamente sull'attività degli enti pubblici operanti nel settore economico — tuttavia assicuri, in via preventiva, l'affidamento dell'amministrazione degli enti stessi a persone idonee a garantire una gestione il più possibile conforme agli indirizzi di politica economica rispondenti alle reali esigenze del paese, occorre individuare l'organo che dovrebbe essere preposto ad attuare tale forma di controllo e le modalità di esercizio del medesimo.

Sotto il primo profilo, considerata la natura del controllo che si intende realizzare ed atteso che oggetto del controllo è l'esercizio di poteri direttamente o indirettamente riferibili all'esecutivo, non sembra dubbio che l'organo più qualificato debba essere il Parlamento. Di qui, per non appesantire il lavoro del Parlamento e lo stesso esercizio del controllo, la previsione di una apposita Commissione bicamerale, composta in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi politici (articolo 1); ma, nel contempo, nella consapevolezza della particolare rilevanza degli interessi pubblici alla cui tutela la normativa è finalizzata, la garanzia di un più ampio intervento parlamentare nei casi di maggiore rilievo (articoli 5 e 7), oltre, s'intende, quando sia richiesto a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.

Per quanto riguarda, invece, le forme e le modalità di esercizio del controllo, è sembrato necessario ispirarsi al criterio di realizzare strumenti, che, mentre consentano

di perseguire agevolmente lo scopo che il disegno di legge si propone, siano rispettosi delle diverse sfere di competenza e soprattutto non si traducano in dannosi intralci all'intervento del capitale pubblico nel settore economico, che inevitabilmente ne ridurrebbero la competitività col capitale privato.

Il controllo è stato quindi congegnato in modo da investire non solo gli enti pubblici, ma altresì le aziende private nelle quali essi direttamente o indirettamente partecipano e attraverso le quali si realizza la loro funzione, assicurando però la salvaguardia dell'iniziativa imprenditoriale degli enti stessi, la quale non può essere mortificata senza comprometterne la rilevante funzione, e il rispetto della fisionomia privatistica delle aziende a partecipazione pubblica, anche quando tale partecipazione sia prevalente, dovendosi pure in detta ipotesi riconoscere la correlata funzione delle quote di partecipazione del capitale privato.

Si spiega così come il controllo sia stato limitato alla nomina degli amministratori, cioè al momento in cui, attraverso la loro scelta, si operano in sostanza le scelte fondamentali sui possibili indirizzi di gestione, e, parimenti, come il controllo stesso sia stato diversamente strutturato a seconda che incida su situazioni a rilevanza pubblicistica o su situazioni privatistiche.

Infatti, per le nomine degli amministratori degli enti pubblici economici e di gestione e per quelle comunque riservate allo Stato o agli enti anzidetti nelle società private, si è prevista la necessità che sia previamente sentito il parere della Commissione parlamentare (articoli 2 e 6).

Per il doveroso rispetto della competenza e delle responsabilità dell'esecutivo, il parere è stato configurato come obbligatorio ma non vincolante prevedendosi però procedure che garantiscano da arbitrarie prevaricazioni (articolo 5).

Per le nomine nelle aziende in cui la partecipazione pubblica sia pari o superiore al 20 per cento del capitale si è invece previsto l'obbligo della successiva comunicazione della nomina degli amministratori (articolo 7).

La comunicazione rappresenta un mezzo per consentire alla Commissione di disporre delle necessarie informazioni, di svolgere, sulla base di esse, quelle indagini che riterrà utili, e di provocare il più ampio dibattito parlamentare tutte le

volte che, in tal modo acquisisca la convinzione che non siano stati adeguatamente tutelati gli interessi pubblici.

L'obbligo della comunicazione è stato esteso alle aziende nelle quali la partecipazione pubblica non sia inferiore al 20 per cento nella considerazione che una partecipazione pari o superiore al 20 per cento nella maggior parte dei casi può comportare una posizione egemonica non dissimile da quella in cui la partecipazione pubblica sia prevalente. Si è però tenuto conto della diversa entità della partecipazione, limitando alle sole aziende nelle quali sia prevalente l'ulteriore obbligo di corredare la comunicazione con una relazione — analoga a quella che deve cor-

redare la richiesta di parere (articolo 3) — sulle capacità professionali della persona nominata in relazione all'incarico e agli indirizzi di gestione.

La normativa proposta, rispettosa delle autonomie regionali e locali, riguarda soltanto l'attività dello Stato e degli enti pubblici nazionali o pluriregionali, tuttavia essendo ispirata tale disciplina a principi di carattere generale ed al soddisfacimento di esigenze che non possono non essere intese unitariamente, si è previsto con l'articolo 8 che la proposta normativa «quadro» trovi applicazione nei corrispondenti settori regionali e con gli opportuni adattamenti solo in mancanza di un'apposita disciplina regionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare permanente, composta da 9 senatori e da 9 deputati, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, in modo che rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, con i compiti di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i Ministri, per procedere a proposte, designazioni o nomine di amministratori di enti pubblici economici o di enti pubblici di gestione, devono sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 1.

Il parere non è richiesto per le designazioni, proposte o nomine vincolate.

### ART. 3.

La richiesta di parere deve contenere la esposizione dei motivi che giustificano la scelta del candidato con particolare riferimento alle capacità professionali del medesimo in relazione all'incarico e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire.

ART. 4.

Il parere deve essere reso nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso detto termine, l'autorità richiedente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone la Commissione.

La Commissione parlamentare, prima di pronunziarsi, può svolgere gli accertamenti necessari al fine di valutare l'idoneità del candidato a ricoprire la carica.

ART. 5.

L'autorità competente deve dare comunicazione immediata alla Commissione parlamentare delle designazioni, proposte o nomine eseguite in difformità del parere, motivandone le ragioni.

La Commissione, qualora non ritenga, a maggioranza di 4/5, giustificate le ragioni dedotte, ne riferisce, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, alle Camere le quali ne discutono entro i 30 giorni successivi.

ART. 6.

Nei casi previsti dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile, le nomine degli amministratori devono, per il tramite del Ministero competente, essere sottoposte al preventivo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 7.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 6, le nomine degli amministratori nelle aziende in cui la partecipazione diretta o indiretta dello Stato o di enti pubblici nazionali o pluriregionali è pari o superiore al 20 per cento del capitale devono essere comunicate nei 15 giorni successivi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1, a cura del Presidente o dei Presidenti degli enti singolarmente o complessivamente titolari delle quote predette.

La comunicazione, qualora la partecipazione pubblica sia prevalente, deve essere corredata da una relazione sulle capacità

professionali della persona nominata in relazione all'incarico e agli indirizzi di gestione.

In ogni caso la Commissione parlamentare può richiedere chiarimenti e riferire al Parlamento.

**ART. 8.**

In mancanza di apposita disciplina regionale sul controllo delle nomine di amministratori di enti pubblici economici o di gestione o di aziende a prevalente partecipazione regionale, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine degli amministratori degli enti o aziende predette, intendendosi sostituito il Consiglio regionale alla Commissione di cui all'articolo 1.

**ART. 9.**

Per la legislatura in corso il Parlamento provvede all'elezione della Commissione prevista dall'articolo 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.